



Città di Torre del Greco

- Provincia di Napoli -

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)**

Approvato con Deliberazione del C.S. N° 91 del 7.4.2014.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Torre del Greco.
2. Sono fatti salvi le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

ART. 2 OGGETTO

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati.
2. Sono soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune, come individuato dall'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Sono soggette al canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di aree in proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

1. Il canone di cui al presente regolamento va corrisposto al Comune, sul cui territorio insiste l'occupazione.
2. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva, di cui all'art. 17, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale o dal concessionario del servizio in caso di gestione externalizzata.
3. Sono soggette al canone le occupazioni di aree in proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 4 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno, anche se realizzate senz'impiego di manufatti o impianti stabili. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie. La predetta classificazione è riportata nell'allegato A, costituente parte integrante del presente Regolamento.

PARTE II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

ART. 6 CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o di autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. Le occupazioni permanenti, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, che comportano o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a **Concessione**.
3. Le occupazioni temporanee di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, che comportano la costruzione di manufatti ancorati stabilmente al suolo, sono soggette a **Concessione**.
4. Le occupazioni temporanee di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, le quali non comportano la costruzione di manufatti stabilmente ancorati al suolo, sono soggette ad **Autorizzazione**.
5. I provvedimenti di Concessione ed Autorizzazione sono rilasciati dai competenti Settori dell'Ente.

ART. 7 RICHIESTA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta di concessione/autorizzazione, redatta in carta legale o resa legale se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale, del rappresentante dell'associazione o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico, sottostante o sovrastante, che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare (espressa in metri quadrati o metri lineari);
 - d) documentazione fotografica dell'occupazione;

- e) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chieda di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - f) la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
 - g) copia autenticata dell'eventuale prescritta licenza o autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività per cui si richiede la concessione/autorizzazione;
 - h) la dichiarazione di aver rispettato il codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione;
 - i) la dichiarazione dell'accettazione delle prescrizioni regolamentari disciplinanti la concessione/autorizzazione;
 - j) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
2. La domanda deve essere corredata da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione (una planimetria dell'area interessata, disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti).

ART. 8 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 7, il responsabile formula all'interessato, entro venti giorni dalla presentazione della documentazione apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
5. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo. L'eventuale richiesta di integrazione e/o di regolarizzazione della domanda interrompe il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
6. Il provvedimento di concessione o di diniego dev'essere comunicato all'interessato.
7. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

ART. 9 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente del settore competente in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, previo versamento, debitamente documentato da parte del richiedente del relativo canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo la disciplina e le tariffe di cui alla Parte III del presente regolamento, rilascia o nega la concessione o autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica e deve indicare:
 - a) gli elementi identificativi di cui all'art. 7;

- b) le specifiche finalità per le quali è concesso l'utilizzo dello spazio pubblico e le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il provvedimento;
 - c) la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
 - d) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
3. Copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione devono essere trasmessi al Settore Fiscalità Locale.

ART. 10 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni, contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti, comprovanti la legittimità dell'occupazione, e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

ART. 11 RINNOVO E RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltramento di motivata istanza;
2. L'istanza deve essere rivolta al competente Settore Comunale, con le stesse modalità previste dall'art. 7 del regolamento.
3. Nell'istanza vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con detta istanza segue le stesse regole previste per il primo rilascio.
5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato.
6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

ART. 12 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DELLA CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune, con atto motivato del Dirigente del competente Settore, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/ autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi

di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 13 DECADENZA DALLA CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza dalla concessione e/o dall'autorizzazione:

a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione, commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;

b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;

c) il mancato pagamento del canone o delle singole rate del canone per l'occupazione di spazio pubblico;

d) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione/ autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

2. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

3. Con la decadenza l'occupazione deve cessare, ove ciò non avviene l'occupazione si considera abusiva.

ART. 14 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la sub-concessione. Salvo quanto previsto dagli specifici Regolamenti dei singoli Servizi, è ammessa, previa comunicazione all'ufficio, la successione nell'atto concessorio o autorizzatorio, in caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale e tutti i casi di cessione di diritti connessi all'oggetto del provvedimento. Il subentrante è obbligato ad attivare non oltre dieci giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, con l'indicazione degli elementi di cui agli articoli precedenti.

2. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

3. Qualora il cedente sia in debito verso l'Amministrazione Comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante medesimo.

ART. 15 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

ART. 16 OCCUPAZIONI DI URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;

b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Settore Autonomo di Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione al Settore competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;

c. presentare la domanda di cui all'art. 7 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

3. Il Settore comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione provvederà ad accertare, anche con l'ausilio di altri Settori, se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

ART. 17 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente Pubblico Ufficiale o dal concessionario del servizio in caso di gestione externalizzata.

2. Sono inoltre abusive le occupazione:

a) revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi;

b) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

c) che sono effettuate senza aver provveduto al versamento del canone, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previo accertamento e contestazione delle relative violazioni con verbale redatto dal competente Pubblico Ufficiale o dal concessionario del servizio in caso di gestione externalizzata, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative. E' possibile non procedere alla riduzione in pristino quando l'occupante abusivo si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e successivamente provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi serio intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le normative a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati all'Ente Comunale o a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Le occupazioni abusive determinano per il contravventore:
 - a) l'obbligo di corrispondere un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, maggiorata del 50%. Ai soli fini dell'applicazione della suddetta indennità si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale o dal concessionario del servizio in caso di gestione esternalizzata;
 - b) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 27 del presente regolamento.
6. Le occupazioni abusive permanenti effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, saranno calcolate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.
7. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/92.
8. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

PARTE III

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

DISCIPLINA E TARIFFE

ART. 18 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA

1. Per le occupazioni sul suolo, la superficie cui commisurare il canone è pari all'area della minima figura piana regolare che contiene l'occupazione. La superficie così determinata è arrotondata, per eccesso, al metro quadrato superiore.
2. Per le occupazioni di aree sovrastanti il suolo la superficie è determinata dalla proiezione a terra del bene che occupa l'area. Su tale proiezione si applicano le modalità di misurazione e di arrotondamento di cui al precedente punto 1).
3. Per le occupazioni con tende, ombrelloni e simili, la superficie occupata è determinata per la parte che sporge da eventuali manufatti, banchi di vendita ecc., già assoggettati al pagamento del canone.
4. Per le occupazioni con passi carrabili la superficie cui commisurare il canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità convenzionale di 1 metro. La superficie così ottenuta è arrotondata al mq. superiore.
5. Per le occupazioni del sottosuolo:
 - con cavi, condutture ecc. l'occupazione è determinata in relazione ai metri lineari con arrotondamento, per eccesso, al metro superiore;
 - con serbatoi, impianti e simili, l'occupazione è determinata in relazione ai litri di ogni singolo impianto o serbatoio con arrotondamento, per eccesso, al litro superiore.
6. Per le occupazioni permanenti con cavi, condotte, impianti o qualsiasi altro manufatto realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali a pubblici servizi il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il

rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevedrà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.

8. Per le occupazioni effettuate nei mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

9. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante i primi 100 mq. sono conteggiati al 50%, i successivi mq. fino a 1000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori mq. eccedenti 1000 sono conteggiati al 10%.

10. Le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 10%.

ART. 19 ESENZIONI

1. Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi e da enti religiosi di culti ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiori a giorni 1 (uno);
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 90 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di 90 minuti o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- n) le occupazioni di aree cimiteriali;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- q) le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap;

- r) le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati.

ART. 20 CRITERI DETERMINATIVI DEL CANONE

1. Il canone, tenuto conto della natura dello stesso, viene determinato in relazione a criteri distintivi che considerano come indici di progressività impositiva elementi quali: strategicità dell'ubicazione anche in relazione all'uso e alla destinazione dell'occupazione, misura del sacrificio dell'uso collettivo del bene per la comunità, potenziali benefici o risorse che con la specifica destinazione dell'occupazione possono essere acquisiti dai soggetti;
2. Il canone viene determinato dall'ufficio competente o dal concessionario della riscossione moltiplicando la tariffa ordinaria individuata per la tipologia di occupazione e categoria di ubicazione, stabilita dall'art. 5 del presente Regolamento, per il moltiplicatore stabilito per la fattispecie dell'occupazione.
3. Al canone, così determinato, è aggiunto il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali oneri di manutenzione o di ripristino, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, se sostenute dal Comune.
4. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, e non è frazionabile.
5. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero ovvero orario, per la durata delle stesse.
6. In caso di contitolarità della concessione i singoli cointestatari sono obbligati in solido.

ART. 21 TARIFFA BASE

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.97 e ss.mm.ii., la tariffa è determinata in base ai sotto indicati criteri:
 - a) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e degli spazi pubblici;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) valore economico della disponibilità dell'area;
 - d) sacrificio imposto alla collettività;
 - e) coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione, anche in relazione alle destinazioni specifiche e correlati benefici potenziali acquisibili con l'occupazione.
2. Con riferimento alla classificazione delle strade comunali di cui all'art. 5, per le occupazioni temporanee e permanenti, la tariffa (TB) è di seguito analiticamente indicata:

TARIFFA BASE GIORNALIERA OCCUPAZIONI TEMPORANEE	1^ Categ.	2^ Categ.	3^ Categ.
Occupazioni fino a 6 ore	2,181	1,87	1,602
Occupazioni oltre 6 ore e fino a 12 ore	3,272	2,804	2,403
Occupazioni oltre 12 ore	4,362	3,739	3,204

	1^ Categ.	2^ Categ.	3^ Categ.
TARIFFA BASE ANNUA OCCUPAZIONI PERMANENTI	44,165	37,854	32,445

3. Le tariffe del presente Regolamento e i coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione possono essere aggiornati con apposito atto entro i termini stabiliti dalla Legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
4. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%;
5. In occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione dei mercati e degli spettacoli viaggianti, la tariffa è aumentata del 50%.

ART. 22 CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base, di cui al comma 2 art. 21 del presente regolamento, per il coefficiente moltiplicatore (CE) per specifiche attività, previsto dalla lettera e) comma 1 del precedente art. 21, per la misura dell'occupazione (MQ/ML) e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata (G). I coefficienti moltiplicatori sono riportati, in allegato nella tabella B.

ART. 23 CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente moltiplicando la tariffa pari ad € 0,645 (determinata dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) aggiornata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente e moltiplicata per il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente.

A tal proposito entro il 30 aprile di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio

comunale sono tenute a produrre apposita certificazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e al versamento del canone in unica soluzione.

2. In ogni caso il canone annuo dovuto al Comune dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore ad €516,46.

3. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).

ART. 24 PAGAMENTO CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:

- per il primo anno, all'atto del rilascio della concessione;
- per gli eventuali anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità di cui al successivo art. 26.

ART. 25 PAGAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato in anticipo e preliminarmente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento, secondo le modalità di cui al successivo art. 26.

ART. 26 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento può avvenire con una delle seguenti modalità:

- versamento diretto alla tesoreria del comune;
- su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
- mediante sistema bancario;
- per il tramite del concessionario previsto dall'art.52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il pagamento del canone di norma deve essere effettuato in unica soluzione. Per importi superiori € 1.400,00 il pagamento del canone dovuto, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza il 31 gennaio; 30 aprile; 31 luglio; 31 ottobre. La rateizzazione del versamento o ritardato pagamento del canone comporta l'applicazione degli interessi legali di cui al successivo art. 29.

ART. 27 SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 150% del canone dovuto se esso è superiore ad € 250,00; se l'evasione non è superiore a € 250,00 si applica la sanzione amministrativa nella misura del 110% del canone dovuto, con il minimo di € 100,00.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% del maggiore canone dovuto.

3. Chi non esegue, in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'importo non versato.

4. Sono inoltre dovuti gli interessi ai sensi del successivo art. 29.

ART. 28 ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. L'Amministrazione, o il Concessionario in caso di gestione externalizzata, provvede al periodico controllo dei versamenti e ove rilevi l'omesso o parziale pagamento del canone, provvede a notificare al trasgressore, anche a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, apposito avviso con invito ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. Nell'avviso sono indicati gli importi del canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
2. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento, il trasgressore incorre nella decadenza della concessione e l'ufficio procede alla riscossione coattiva del canone, delle sanzioni e degli interessi.

ART. 29 INTERESSI

1. Gli interessi sono dovuti in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente, con maturazione a giornata e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La misura degli interessi fissata al comma 1 è relativa sia agli accertamenti del comune che ai rimborsi.

ART. 30 NORME TRANSITORIE

1. Le concessioni di suolo, aree e spazi pubblici vigenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, ove non siano in contrasto con le norme dello stesso, si intendono confermate fino alla loro scadenza con il semplice pagamento del canone.

ART. 31 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2014**.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DI VIE E PIAZZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

A) STRADE E PIAZZE APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA:

Via D.Colamarino	Largo Santissimo e Traversa
Piazza S.Croce	Via Falanga
Via B.V. Romano	Via A. Diaz
Via Nazionale	Via C. Colombo
Piazza L.Palomba	Via M.F. Romano

Via S.Noto e Traversa	Via A. De Gasperi
Via Roma	Via Litoranea
Via e Largo Comizi	Piazzale della Repubblica
Corso V.Emanuele	Viale Ungheria
Via V.Veneto	Piazza C.Battisti
Via C.Battisti	Via Purgatorio
Via Circumvallazione	Via Marconi
Via A.Luise	Via Cappuccini

B) STRADE E PIAZZE APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA:

Corso Umberto I	Via Beneduce
Via Piscopia	Via I.Sorrentino e Traversa
Via XX Settembre	Via Fontana
Corso Cavour	Corso Garibaldi
Via Venezia	Via Libertà
Via Pisa	Via Napoli
Via Trieste	Via F.Balzano
Via del Santuario	Viale dei Pini
Via Martiri d'Africa	Via Amalfi
Via Cappella Nuova	Via Genova
Via S.M. La Bruna	Via Catania
Corso Avezzana e Traversa	Via Castelluccio
Via Sedivola	Via Maresca
Via Teatro e Traverse	Via S.Antonio
Via de Bottis	Via Agostinella
Vico 1° e 2° Abolitomonte	Largo Costantinopoli
Vico Gradoni e Canali	Largo Fontana

Largo Gabella del Pesce	Largo del Fronte
Largo Portosalvo	Largo della Scala
Via Gradoni e Cancelli	Largo S.Giuseppe
Via Unità d'Italia	Largo Calastro.

C) STRADE E PIAZZE APPARTENENTI ALLA III CATEGORIA:

Ne fanno parte tutte le vie, larghi, vicoli, ecc., non compresi nelle precedenti categorie.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diverse
sono tassate con la tariffa della categoria superiore

Allegato B - coefficienti moltiplicatori (lettera c, comma 2, art. 63 del D.Lgs. 446/97)

Tabella dei coefficienti di valutazione economica (CE) per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e/o autorizzazioni:
Occupazione Temporanea

TIPOLOGIA ATTIVITA'	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI (CE)
a) esercizi pubblici	<u>0,50</u>
a.1) esercizi pubblici (occupazione dai 15 ai 30 gg.)	<u>0,375</u>
a.2) esercizi pubblici (occupazione oltre i 30 gg. e/o ricorrente)	<u>0,188</u>
b) commercio in forma itinerante	<u>0,50</u>
c) esercizi commerciali	<u>1,00</u>
c.1) esercizi commerciali (occupazione dai 15 ai 30 gg.)	<u>0,75</u>
c.2) esercizi commerciali (occupazione oltre i 30 gg. e/o ricorrente)	<u>0,375</u>

d) attività edilizia	<u>0,67</u>
d.1) attività edilizia (occupazione dai 15 ai 30 gg.)	<u>0,503</u>
d.2) attività edilizia (occupazione oltre i 30 gg. e/o ricorrente)	<u>0,251</u>
e) Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi	<u>0,20</u>
e.1) Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi (occupazione dai 15 ai 30 gg.)	<u>0,15</u>
e.2) Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi (occupazione oltre i 30 gg. e/o ricorrente)	<u>0,075</u>
f) Partiti politici, associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricreative, sindacali, culturali e sportive , se iscritte all'albo delle associazioni del Comune	<u>0,50</u>
f.1) Partiti politici, associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricreative, sindacali, culturali e sportive , se iscritte all'albo delle associazioni del Comune (occupazione dai 15 ai 30 gg.)	<u>0,375</u>
f.2) Partiti politici, associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricreative, sindacali, culturali e sportive , se iscritte all'albo delle associazioni del Comune (occupazione oltre i 30 gg. e/o ricorrente)	<u>0,188</u>
g) Spazi sovrastanti e sottostanti il suolo	<u>0,33</u>
g.1) Spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (occupazione dai 15 ai 30 gg.)	<u>0,248</u>
g.2) Spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (occupazione oltre i 30 gg. e/o ricorrente)	<u>0,124</u>
h) Tende e simili	<u>0,30</u>
h.1) Tende e simili (occupazione dai 15 ai 30 gg.)	<u>0,225</u>
h.2) Tende e simili (occupazione oltre i 30 gg. e/o ricorrente)	<u>0,113</u>
i) Occupazioni generiche (tutto quanto non compreso nelle precedenti categorie)	<u>1,00</u>
i.1) Occupazioni generiche (tutto quanto non compreso nelle precedenti categorie) - occupazione dai 15 ai 30 gg.	<u>0,75</u>
i.2) Occupazioni generiche (tutto quanto non compreso nelle precedenti categorie) - occupazione oltre i 30 gg. e/o ricorrente	<u>0,375</u>
l) mercati e mercatini	<u>0,18</u>
l.1) mercati e mercatini (occupazione dai 15 ai 30 gg.)	<u>0,135</u>
l.2) mercati e mercatini (occupazione oltre i 30 gg. e/o ricorrente)	<u>0,067</u>

Per le occupazioni temporanee la tariffa base (TB), di cui all'art. 21, prevista a giorno va moltiplicata per i coefficienti di valutazione economica (CE). L'importo ottenuto va moltiplicato per il numero di mq. o ml (MQ) e la durata (G). Pertanto la formula del canone è la seguente:

Can= TB x CE x MQ x G

Occupazione Permanente

TIPOLOGIA ATTIVITA'	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI (CE)
a) passi carrabili	<u>0,50</u>
b) tende parasole fisse o retrattili/pensiline e simili	<u>0,30</u>
c) occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo	<u>0,33</u>
d) occupazioni con vetrine sospese dal suolo	<u>0,33</u>
a) occupazioni con impianti pubblicitari sospesi dal suolo	<u>0,33</u>
f) occupazioni generiche (tutte quelle non comprese nelle precedenti categorie)	<u>1,00</u>

Per le occupazioni permanenti il canone viene determinato moltiplicando la tariffa base (TB), di cui all'art. 21, per il coefficiente di valutazione economica (CE). L'importo ottenuto va moltiplicato per il numero di mq. o ml(MQ). Pertanto la formula del canone è la seguente:
Can= TB x CE x MQ

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 OGGETTO
- ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI
- ART. 4 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

PARTE II – PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

- ART. 6 CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE
- ART. 7 RICHIESTA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- ART. 8 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- ART. 9 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- ART. 10 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 11 RINNOVO E RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO
- ART. 12 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE
- ART. 13 DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- ART. 14 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- ART. 15 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI
- ART. 16 OCCUPAZIONI DI URGENZA
- ART. 17 OCCUPAZIONI ABUSIVE

PARTE III – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

- ART. 18 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA
- ART. 19 ESENZIONI
- ART. 20 CRITERI DETERMINATIVI DEL CANONE
- ART. 21 TARIFFA BASE
- ART. 22 CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
- ART. 23 CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI
- ART. 24 PAGAMENTO CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
- ART. 25 PAGAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 26 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 27 SANZIONI
- ART. 28 ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI
- ART. 29 INTERESSI
- ART. 30 NORME TRANSITORIE
- ART. 31 ENTRATA IN VIGORE
- ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE DI VIE E PIAZZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ALLEGATO B: COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI